



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

L'assegno di mantenimento all'ex coniuge in dichiarazione

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

[Scopri di più](#)

L'assegno periodico corrisposto al coniuge è deducibile dal reddito complessivo, purché sia stabilito da un **provvedimento dell'autorità giudiziaria o da un accordo** raggiunto tramite **negoziazione assistita** o dinanzi all'ufficiale dello Stato civile.

Resta **esclusa**, pertanto, la **possibilità di dedurre assegni** corrisposti **volontariamente** al coniuge, magari al fine di rimediare alla mancata indicazione da parte del tribunale.

Tali assegni periodici, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, lett. c\), Tuir](#), devono essere corrisposti a seguito di **separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili**.

La **deducibilità** spetta, nella misura determinata dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in base al **criterio di cassa**.

Vale a dire che, ai fini della deduzione, devono essere presi in considerazione gli importi degli **assegni versati per ciascun anno solare**.

Contribuiscono alla deduzione, anche le **somme versate** a titolo di **adeguamento Istat**, purché tale adeguamento sia **indicato nella sentenza di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili**.

Ne deriva che sono deducibili anche le **somme erogate a titolo di arretrati** in più **tranches** o in **un'unica soluzione**.

Ai fini della deduzione, gli importi devono essere indicati all'interno del **rgo E22 del modello 730/2024 o RP22 del modello Redditi PF 2024**.

In particolare:

- nella **colonna 1**, deve essere indicato il **codice fiscale del coniuge al quale sono stati**



- corrisposti gli assegni di mantenimento periodici;**
- nella colonna 2, deve essere indicato l'importo degli assegni periodici compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali disposti dal giudice.

Mentre il pagamento dell'assegno rappresenta una **spesa deducibile in capo all'ex coniuge** che lo eroga, in capo all'ex coniuge che lo riceve configura un **reddito assimilato al lavoro dipendente**.

In particolare:

- **l'ex coniuge erogante** l'assegno di mantenimento ha **diritto di poter dedurre dal proprio reddito imponibile l'importo corrisposto nell'anno**;
- **l'ex coniuge beneficiario** dell'assegno è **tenuto ad indicare la somma riscossa in dichiarazione** dei redditi, in quanto si tratta di un **componente di reddito**, ai sensi dell'[articolo 50, lett. i\), Tuir](#).

Ai fini della dichiarazione del reddito percepito dall'ex coniuge beneficiario, gli importi devono essere indicati all'interno dei **righi da C6 a C8 del modello 730/2024 o da RC7 a RC9 del modello Redditi PF 2024**.

Si evidenzia che le **somme erogate dall'ex coniuge** dedicate al **mantenimento dei figli non sono detraibili e nemmeno deducibili** dal reddito ai fini Irpef.

Nell'ipotesi in cui la somma derivante dal provvedimento giudiziale sia comprensiva anche della quota per il mantenimento dei figli, occorre imputare il **50% per il mantenimento del coniuge** e il restante **50% per il mantenimento dei figli**.